

Polizza Multirischi

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "Cattolica&Casa Condominio 360° - Piccoli Condomini e Grandi Condomini"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza protegge i proprietari del fabbricato assicurato per i danni dallo stesso subiti, per quelli cagionati a terzi nonché per i costi di Tutela Legale e delle prestazioni di Assistenza ad esso collegati.



Che cosa è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO

Sono indennizzati i danni materiali e diretti a:

fabbricato compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrato, le pertinenze, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi causati principalmente da:

- ✓ incendio ed altri eventi naturali
- ✓ esplosione e scoppio
- ✓ furto e danno di fissi e infissi a protezione degli accessi

Principali garanzie opzionali:

- ✓ eventi atmosferici
- ✓ incendio del contenuto delle unità immobiliari
- ✓ terremoto
- ✓ danni da acqua
- ✓ furto del contenuto delle unità abitative (acquistabile solo per "Piccoli Condomini")

RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono risarciti i danni materiali e diretti a:

terze persone e/o cose di loro proprietà, compresi i condomini e loro familiari, causati dalla proprietà del fabbricato assicurato e dei relativi impianti e pertinenze, dalla proprietà e conduzione delle parti comuni, da incendio del fabbricato nonché dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro

Principali garanzie opzionali:

- ✓ rischi della conduzione dei singoli appartamenti
- ✓ responsabilità dell'Amministratore di condominio

TUTELA LEGALE

Assicura le spese per la Tutela Legale in sede extragiudiziale e giudiziale per la difesa degli interessi degli assicurati nei casi indicati e per le spese specificate in polizza.

ASSISTENZA

Assicura l'erogazione di prestazioni di vario genere in caso di necessità dell'Assicurato di avere informazioni, ricevere interventi da parte di artigiani o altro tipo di supporto.

La Società presta le garanzie acquistate fino alle relative somme assicurate risultanti nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sono previste esclusioni di copertura, alcune delle quali derogabili

DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO

Principali danni esclusi:

- ✗ causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata nonché con dolo di terzi
- ✗ indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati
- ✗ causati da maremoti, eruzioni vulcaniche
- ✗ agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale

RESPONSABILITÀ CIVILE

Non sono considerati terzi e non sono risarciti i danni subiti da

- ✗ Assicurato e Contraente
- ✗ coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- ✗ amministratore di condominio se il danno è dovuto ad un fatto a lui imputabile

Principali danni esclusi:

- ✗ provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni
- ✗ alle cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione
- ✗ derivanti da spargimento d'acqua, umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali

TUTELA LEGALE

Principali esclusioni:

- ✗ controversie in materia fiscale ed amministrativa
- ✗ controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- ✗ controversie con la Società

ASSISTENZA

Principali prestazioni escluse:

- ✗ le spese necessarie al ripristino dei locali del fabbricato per i quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo o risarcimento.

SEZIONE DANNI AL FABBRICIATO E AL CONTENUTO

! franchigie fisse scelte e indicate nella scheda di polizza; qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Premesso ciò, sono previsti:

Principali limiti di indennizzo:

- ! scoperto 10% del danno col minimo di 200 euro per la garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici
- ! franchigia 200 euro per la garanzia aggiuntiva Danni elettrici ad impianti comuni
- ! franchigia 200 euro per la garanzia aggiuntiva Danni da acqua
- ! scoperto 10% del danno col minimo di 200 euro per la garanzia aggiuntiva Atti vandalici
- ! franchigia 200 euro per la garanzia aggiuntiva Ricerca e riparazione del guasto

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

! franchigie fisse scelte e indicate nella scheda di polizza, qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Premesso ciò, sono previsti:

Principali limiti di risarcimento:

- ! franchigia 200 euro e massimo risarcimento di 500.000 euro per ogni sinistro per la garanzia aggiuntiva Responsabilità Civile per la conduzione degli appartamenti
- ! scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro e massimo risarcimento di 100.000 euro per ogni sinistro per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile dell'Amministratore
- ! scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro e con il massimo risarcimento pari al 50% del massimale assicurato con il limite di 300.000 euro per ogni sinistro per i danni da Committenza di lavori di straordinaria manutenzione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

! La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

SEZIONE ASSISTENZA

! Ogni prestazione è fornita al massimo 3 volte per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

- Le garanzie sono valide in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano tranne le garanzie di Tutela Legale e di Assistenza.
- L'assicurazione di Tutela Legale, nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori; in tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- Le prestazioni di Assistenza relative al contraente, all'assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Il Contraente ha l'obbligo di fornire dichiarazioni che non siano inesatte e reticenti alla Compagnia affinché possa procedere ad una giusta valutazione del rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è annuale e può essere frazionato con le seguenti modalità: aumento 2% per frazionamento semestrale.

Il premio può essere pagato con assegno bancario o circolare, bonifico e gli altri mezzi di pagamento nei limiti stabiliti dalla legge.

In tutti i casi in cui il Contraente non usufruisce della prestazione assicurativa per l'annualità intera per la quale ha pagato il premio, La Società ha l'obbligo di rimborsare la quota di premio non goduto al netto delle imposte già versate allo Stato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione acquista efficacia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza purché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti è operante dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può avere durata annuale o poliennale e si rinnova tacitamente alla scadenza, salva disdetta. Se si è concordata l'esclusione del rinnovo tacito, il contratto cessa alla scadenza prevista senza necessità di inviare una disdetta.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza del quinquennio, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità



Come posso disdire la polizza?

La disdetta del contratto va comunicata mediante lettera raccomandata a.r. oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il recesso per sinistro va comunicato mediante lettera raccomandata a.r. oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo ed ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato

Polizza Incendio, Furto, R.C., Tutela Legale ed Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "Cattolica&Casa Condominio 360°"



Data di realizzazione: 31/05/2019 - Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/idcorporate

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alle diverse prestazioni assicurative offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: Garanzia Incendio - Per spese di demolizione e sgombero la Società risponde entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di € 100.000.

Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto

L'assicurazione copre:

- Danni materiali e diretti causati al fabbricato da: fulmine; implosione; caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; guasti arrecati al fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro; fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua; caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;

- Danni materiali e diretti al Fabbricato, purché conseguenti agli eventi precedentemente elencati, causati da: fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito il Fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 50 metri dallo stesso; caduta di antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, compresi i danni alle stesse;
- Spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
- Perdita del canone di locazione o mancato godimento del Fabbricato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di sei mesi. Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- Spese effettivamente sostenute per il trasloco e l'alloggio provvisorio in caso di inagibilità anche parziale del Fabbricato;
- Spese di rimpiazzo del combustibile in conseguenza di una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato;
- Spese di riprogettazione del Fabbricato resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del Fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- Costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato;
- Spese di riparazione e rimpiazzo di apparecchi di erogazione di acqua, gas, energia elettrica e impianti telefonici - compresi i relativi allacciamenti - a servizio del Fabbricato;
- Spese, onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato.

Responsabilità Civile

- Si intendono compresi i rischi che possano derivare da: spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine ed impianti sportivi ad esclusivo uso condominiale, purché in buono stato di conservazione e manutenzione; committenza di lavori di ordinaria manutenzione del Fabbricato; antenne o parabole radiotelevisive centralizzate;
- Sarebbe la mera riproduzione di quanto previsto dal 1900 comma 2 c.c. è ovvio;
- Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi anche i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune;
- Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la stessa comprende sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni di cui debba rispondere in quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- RCO per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile nel limite del 50% del massimale indicato in polizza con il massimo di euro 1.000.000,00.

Tutela legale

- Le coperture vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio Contraente (art. 1117 e segg. Cod. Civ. e successive leggi) indicato in polizza anche per controversie inerenti l'utilizzo del web e di social e media network. Vengono altresì Assicurati anche l'amministratore, i condomini e i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite;
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network;
- Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, combust;
- Vertenze individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
- Vertenze per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 ed inferiore a € 50.000;
- Vertenze per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge. Le vertenze nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio. La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'art. 1130 Codice Civile;
- Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza. La prestazione viene estesa anche ai singoli condomini;

- Impugnazione delibere assembleari. Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condòmini. Tale garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio;
- Spese di resistenza per le richieste di risarcimento danni causati da animali domestici. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini;
- Ambito sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi indicati in polizza.

Assistenza

- Informazioni Legali;
- Informazioni fiscali immobiliari;
- Informazioni burocratiche;
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti;
- Reperimento telefonico di artigiani convenzionati;
- Reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'Abitazione;
- Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione del Fabbricato;
- Reperimento telefonico di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un elettricista;
- Invio di un fabbro;
- Invio di un vetraio;
- Intervento di emergenza per danni da acqua;
- Soggiorno in albergo;
- Rientro anticipato dal viaggio;
- Sorveglianza;
- Invio OSS ad un familiare non autosufficiente;
- Invio di una baby sitter;
- Invio di una collaboratrice familiare;
- Viaggio di un familiare;
- Consulenza medica;
- Trasloco.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Pannelli solari"	Estensione delle garanzie normalmente operanti anche ai pannelli solari.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Sovraccarico di neve"	Danni al Fabbricato derivanti da sovraccarico di neve sui tetti, con crollo totale o parziale delle strutture portanti.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Atti vandalici e dolosi"	Danni al Fabbricato derivanti da atti vandalici, atti dolosi, atti di sabotaggio. Anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Atti di terrorismo"	Danni al Fabbricato derivanti da atti di terrorismo.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Danni elettrici ad impianti comuni"	Danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del fulmine ed elettricità atmosferiche, agli impianti elettrici, apparecchi e macchine elettriche, ed elettronici e relative componenti, al servizio delle parti comuni del Fabbricato e relative pertinenze, compresi i cancelli.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Estensione ai danni elettrici ad impianti delle singole unità immobiliari"	La garanzia "Danni elettrici ed elettronici ad impianti comuni" si intende estesa ai danni agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità immobiliari delle relative pertinenze.

Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Estensione ai danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative"	Estensione per ricomprendere i danni materiali e diretti al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Inondazione e Alluvione"	Danni subiti dal Fabbricato per effetto di alluvione e inondazione.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Gelo"	Danni da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture dello stesso per effetto del gelo, subiti dal Fabbricato.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Rigurgito di fognature"	Danni al fabbricato causati da rigurgiti o trabocco di fognature.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Occlusione di condutture"	Danni al fabbricato causati da occlusione di condutture, di grondaie e pluviali, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Estensione ai danni da acqua al Contenuto delle singole unità abitative"	Danni causati alle singole unità abitative da acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Ricerca e riparazione del guasto"	Spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Tubature interrate"	Spese sostenute per la demolizione o il ripristino i impianti e di parti del Fabbricato a seguito di rottura accidentale di tubi interrati di pertinenza dello stesso, anche in assenza di danno materiale e diretto al Fabbricato, allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Perdite occulte d'acqua"	Spese sostenute per l'eccedenza di consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico del Fabbricato.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Danni a terzi da spargimento d'acqua"	Danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del Fabbricato.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Cristalli comuni"	Costi per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro relative alle parti di uso comune del Fabbricato distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.
Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto "Cristalli delle singole unità immobiliari"	Costi per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro relative ai fissi ed infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione ed areazione del Fabbricato di proprietà dei singoli condomini distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.
Responsabilità Civile "Committenza di lavori di straordinaria manutenzione"	Estensione della copertura alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione effettuati sul Fabbricato. L'estensione, a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.
Responsabilità Civile "Danni a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati"	Estensione ai danni alle cose di terzi contenute in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali e loro pertinenze causati da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.

Responsabilità Civile "Danni da caduta di neve o di ghiaccio"	Estensione ai danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve o ghiaccio dai tetti.
Responsabilità Civile "Danni da interruzione di attività"	Estensione ai danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Responsabilità Civile "Danni da inquinamento"	Estensione ai danni derivanti a cose di terzi da inquinamento dell'acqua e del suolo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si evidenziano le seguenti esclusioni di copertura.</p> <p><u>Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto</u> Incendio - sono esclusi i danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio; - agli alberi; - ai pannelli solari; - al Contenuto del Fabbricato. <p><u>Furto - esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - furto avvenuto nelle dipendenze e/o pertinenze; - furto di gioielli, preziosi e valori; - furto avvenuto quando l'unità immobiliare abitativa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione. <p><u>Responsabilità Civile Generale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per la garanzia R.C.O. si intendono escluse le malattie professionali; - non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro; le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone precedentemente indicate rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori. <p><u>Tutela Legale - non opera con riferimento a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; - diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; - casi di adesione a class action. <p><u>Assistenza - non opera con riferimento a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - spese sostenute senza preventiva autorizzazione della struttura organizzativa; - indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti limitazioni di copertura. Agli indennizzi sono applicati ulteriori limiti (franchigie e scoperti) concordati con il contraente e risultanti nella scheda di polizza.</p> <p><u>Danni al fabbricato, al contenuto e Furto - Limitazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da esplosione e scoppio se causati da ordigni esplosivi; - per la garanzia "Perdita di locazione", si intendono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; - causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato;
--

- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, alluvioni, inondazioni;
- da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da atti di terrorismo;
- causati con dolo di terzi;
- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

In relazione alle garanzie opzionali acquistabili con aumento del premio vi sono le seguenti limitazioni:

- per la garanzia "Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari", sono esclusi gioielli, preziosi e valori; archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; supporti e archivi informatici, schede, dischi, nastri; quanto Contenuto nelle dipendenze e/pertinenze; danni causati da: atti vandalici o dolosi, terrorismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio;
- per la garanzia "Eventi atmosferici", sono esclusi rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, nonché da mareggiate e penetrazione di acqua marina; cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno; valanghe, slavine, gelo e neve; eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati, verande, tettoie o porticati; nonché i danni causati: al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne di pertinenza del Fabbricato; a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
- per la garanzia "Sovraccarico di neve", sono esclusi i danni causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura; a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto, nonché i danni causati da valanghe e slavine;
- per la garanzia "Atti vandalici e dolosi", sono esclusi i danni da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni; da furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto; a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio; causati da atti di terrorismo;
- per la garanzia "Atti di terrorismo", sono esclusi i danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni;
- per la garanzia "Danni elettrici ad impianti comuni", sono esclusi i danni ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente; causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità abitative e delle relative pertinenze;
- per la garanzia "Estensione ai danni elettrici al Contenuto delle unità abitative", sono esclusi i danni causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi: i costi di intervento e di sostituzione delle componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva; i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne;
- per la garanzia "Terremoto", sono esclusi i danni causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto; di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; a fabbricati abusivi; a fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto);

- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche); al Contenuto dei fabbricati;
- per la garanzia "Inondazione e Alluvione", sono esclusi i danni causati da mareggiata, allagamento, marea, maremoto, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e/o dell'alluvione; al Contenuto dei fabbricati;
 - per tutte le garanzie "Danni da Acqua", sono esclusi i danni da corrosione e usura; causati da umidità, stitilicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da carenza di manutenzione; dovuti a difetto di costruzione o di materiali, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; da gelo nei locali sprovvisti di impianto di riscaldamento; da gelo al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato;
 - per la garanzia "Danni da acqua", sono esclusi i danni a) causati da gelo; causati da trabocco o rigurgito di fognature o occlusioni; causati da umidità e stitilicidio;
 - per la garanzia "Gelo", sono esclusi i danni ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento; al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato;
 - per la garanzia "Estensione ai danni da acqua al Contenuto delle singole unità abitative", sono esclusi i danni verificatisi durante l'installazione di elettrodomestici o durante operazioni di prova o di collaudo;
 - per la garanzia "Danni a terzi da spargimento d'acqua", sono esclusi i danni l'Assicurato, il Contraente; il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro; le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lett. b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori; l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile;
 - per tutte le garanzie "Cristalli", sono esclusi i danni in occasione di crollo o assestamenti del Fabbricato, distacco di parti di esso, restauro dei locali del Fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco; a seguito di rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici con presenza di operai; a causa di vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati; alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili; a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio, rigature e/o scheggiature.

Responsabilità Civile Generale

Sono esclusi i danni:

- per i quali siano operanti le garanzie Assicurazione Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto;
- subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale;
- provocati nell'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o dei condomini o dei loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- relativi alla conduzione degli appartamenti;
- derivanti da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti pluviali nonché da caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da furto o rapina;
- derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti: ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;

- diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- per la garanzia "Responsabilità civile dell'Amministratore", sono esclusi i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; conseguenti a omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

Tutela Legale - limitazioni

- l'operatività della copertura spese di resistenza per le richieste di risarcimento danni causati da animali domestici, nel caso in cui sia stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro. La prestazione non opera nel caso in cui: l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

Assistenza - limitazioni

- per la prestazione "Invio di un idraulico", per i casi di "allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico" e "mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore", sono esclusi i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al Fabbricato. Per il caso "mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico" è esclusa la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari;
- per la prestazione "Invio di un elettricista", sono previste le esclusioni corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore;
- per la prestazione "Intervento di emergenza per danni da acqua", sono esclusi i sinistri, per il caso allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), dovuti a rottura delle tubature esterne del Fabbricato e dovuti a colpa grave dell'Assicurato; per il caso "mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del Fabbricato provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico" sono esclusi se dovuti a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

Per tutte le coperture sono esclusi i danni derivanti da:

- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato.

Tabelle riassuntiva delle franchigie e degli scoperti

DESCRIZIONE PARTITE / GARANZIE	V.I. / P.R.A.	SCOPERTO / FRANCHIGIA PER SINISTRO
Incendio del Contenuto singole Unità Immobiliari	P.R.A.	Franchigia € 200
Eventi atmosferici in genere	V.I.	Scoperto 10% del danno con il minimo di: € 200; € 500; € 1.000
Installazioni esterne	P.R.A.	
Cappotto termico	P.R.A.	
Grandine su lastre in amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica	P.R.A.	
Sovraccarico di neve	V.I.	
Atti vandalici e dolosi	V.I.	Scoperto 10% del danno con il minimo di: € 200; € 500;
Cappotto termico	P.R.A.	
Atti di terrorismo	V.I.	
Cappotto termico	P.R.A.	
Danni elettrici impianti comuni e delle singole unità immobiliari	P.R.A.	Franchigia € 200; € 500; € 1.000
Estensione ai danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative (solo Piccoli Condomini)	P.R.A.	Franchigia € 200
Terremoto	V.I.	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000
Inondazione e Alluvione	V.I.	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000
Danni da acqua	V.I.	Franchigia € 200; € 500; € 1.000
Gelo	P.R.A.	
Locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro	P.R.A.	
Rigurgito di fognature	P.R.A.	
Occlusione di condutture	P.R.A.	

Stensione danni da acqua Contenuto singole unità abitative Solo Piccoli Condomini	P.R.A.	Franchigia € 200
Locali con impiantpo non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro	P.R.A.	
Ricerca e riparazione del guasto (P.R.A.)	P.R.A.	Franchigia € 200;
Tubature interrante	P.R.A.	€ 500; € 1.000
Perdite occulte d'acqua	P.R.A.	Franchigia € 200; € 500
Danni a terzi da spargimento d'acqua		Scoperto 10% del danno con il minimo di € 200
Cristalli comuni	P.R.A.	Franchigia € 100
Cristalli singole unità immobiliari	P.R.A.	
Furto, rapina ed estorsione Solo Piccoli Condomini	P.R.A.	Nessuno

RCT e Danni a Terzi da incendio	Franchigia € 0; € 200; € 500; € 1.000
RCO	Nessuno
Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti	Franchigia € 200
RC Amministratore	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500
Committenza lavori straordinaria manutenzione	
Danni a cose in locali interrati e seminterrati	
Danni da caduta di neve o ghiaccio	
Danni da interruzione di attività	
Danni da inquinamento	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro

Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto

Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare denuncia all'autorità: se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Responsabilità Civile Verso Terzi

Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società darne avviso scritto all'Agenzia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento. Nel suindicato avviso scritto dovranno essere precisati il luogo, il giorno, l'ora e le cause del sinistro. L'Assicurato dovrà poi in ogni caso comunicare per iscritto all'Agenzia ogni notizia nonché trasmettere ogni documento relativo al sinistro.

Tutela Legale

L'assicurato deve:

- Denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente. L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, la Società e/o ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Assistenza

L'assicurato deve contattare la struttura organizzativa al numero verde 800.572.572 o se chiama dall'estero al numero 02.24.12.85.70 preceduto dal prefisso per l'Italia comunicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Assistenza diretta/in convenzione

Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto

Al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione per danni materiali e diretti al Fabbricato il cui importo sia prevedibilmente non superiore a € 10.000, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

La richiesta del servizio di "Riparazione Diretta" consente al Contraente e/o Assicurato di:

- avvalersi dell'operato di una ditta/artigiano specializzato indicato dalla Società per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato;
- non sostenere alcun esborso per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico della Società che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

Cosa fare in caso di sinistro?

	<p><u>Modalità di attivazione</u> Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della Prestazione" deve denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta. L'Agenzia, ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il Perito assicurativo assegnato per zona. Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno; - redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno; - far sottoscrivere per accettazione il capitolato al Contraente/Assicurato; - indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a € 10.000. <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p style="text-align: center;"><u>Tutela Legale</u></p> <p>ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.</p> <p style="text-align: center;"><u>Assistenza</u></p> <p>IMA Assistance. Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) al numero verde: in funzione 24 ore su 24: 800.572.572 oppure per chiamate dall'estero al numero: 02.24.12.85.70 preceduto dal prefisso per l'Italia oppure se impossibilitato a telefonare potrà inviare una mail a: das@imaitalia.it o un fax al numero: 02.24.12.82.45</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Il modello regolamentare richiederebbe l'indicazione dei parametri rispetto ai quali l'assicurato potrebbe rendere dichiarazioni rilevanti ai fini assuntivi e la cui inesattezza potrebbe comportare conseguenze.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p><u>Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto</u> Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi il caso del dolo dell'Assicurato o del Contraente.</p> <p><u>Responsabilità civile</u> Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p><u>Per le altre sezioni</u> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che è possibile richiedere il frazionamento del premio con rateazione semestrale ed aumento del premio del 2%. Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Nel caso di recesso in caso di sinistro da parte della Società, quest'ultima rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere in contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il ripensamento.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza protegge i proprietari del fabbricato assicurato per i danni dallo stesso subiti, per quelli cagionati a terzi nonché per i costi di Tutela Legale e delle prestazioni di Assistenza ad esso collegati.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	23,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. <p>Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.</p> <p><u>Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto</u> L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:</p> <p>a) Direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata.</p> <p>Oppure a richiesta di una delle due parti:</p> <p>b) Fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.</p> <p><u>Tutela Legale</u> In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDOMINIO 360° GRANDI
CONDOMINI

CATTOLICA & CASA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione

MOD. COND 360° GR 2 - ED. 01/04/2019

sono parte integrante del Set Informativo

unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- **DIP Danni - MOD. COND 360° DIP - ED. 01/10/2018**
 - **DIP aggiuntivo Danni - MOD. COND 360° DIP AGG - ED. 31/05/2019**
- e sono state redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018**



INDICE

GLOSSARIO	5
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	9
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	
Art. 2 Indicizzazione	
Art. 3 Adeguamento del premio per vetustà del Fabbricato	
Art. 4 Validità territoriale	
Art. 5 Recesso in caso di sinistro	
Art. 6 Durata del contratto e sconto per poliennalità	
Art. 7 Proroga dell'assicurazione	
Art. 8 Modifica delle condizioni di assicurazione e/o di premio e rinnovo del contratto	
Art. 9 Dichiarazioni rese in buona fede	
Art. 10 Rinuncia alla rivalsa	
Art. 11 Modifiche dell'assicurazione	
Art. 12 Oneri fiscali	
Art. 13 Rinvio alle norme di legge	
SEZIONE A - ASSICURAZIONE DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO	12
OGGETTO ASSICURATO	
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO	12
Art. 14 Incendio Fabbricato e rischi accessori	
Art. 15 Ulteriori garanzie	
Art. 16 Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione	
CAPITOLO 2 - COSA NON E' ASSICURATO	13
Art. 17 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione A	
CAPITOLO 3 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO	14
Art. 18 Pannelli solari	
Art. 19 Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari	
Art. 20 Eventi atmosferici	
Art. 21 Sovraccarico di neve	
Art. 22 Atti vandalici e dolosi	
Art. 23 Atti di terrorismo	
Art. 24 Danni elettrici ad impianti comuni	
Art. 25 Estensione danni elettrici ad impianti delle singole unità immobiliari	
GARANZIE CATASTROFALI	17
Art. 26 Terremoto	
Art. 27 Inondazione e Alluvione	
GARANZIE DANNI DA ACQUA	18
Art. 28 Danni da acqua	
Art. 29 Gelo	
Art. 30 Rigurgito di fognature	
Art. 31 Occlusione di condutture	
Art. 32 Ricerca e riparazione del guasto	
Art. 33 Tubature interrato	

Art. 34 Perdite occulte d'acqua	
Art. 35 Danni a terzi da spargimento d'acqua	
Art. 36 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Danni da acqua	
GARANZIA CRISTALLI	21
Art. 37 Cristalli comuni	
Art. 38 Cristalli delle singole unità immobiliari	
Art. 39 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cristalli.	
CAPITOLO 4 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA	22
Art. 40 Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della Sezione A	
SINISTRI DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO CHE OBBLIGHI HO?	24
Art. 41 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	
Art. 42 Procedura per la valutazione del danno	
Art. 43 Valore del Fabbricato/Contenuto assicurato e determinazione del danno	
Art. 44 Assicurazione parziale	
Art. 45 Esagerazione dolosa del danno	
Art. 46 Mandato dei Periti	
Art. 47 Anticipo degli indennizzi	
Art. 48 Termine per il pagamento dell'indennizzo	
Art. 49 Limite massimo dell'indennizzo	
Art. 50 Recupero totale o parziale dei beni rubati	
Art. 51 Riparazione diretta	
SEZIONE B - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	27
OGGETTO ASSICURATO	
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO	27
Art. 52 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	
Art. 53 Danni a Terzi da Incendio	
Art. 54 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	
CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO	28
Art. 55 Persone non considerate terzi	
Art. 56 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione B	
CAPITOLO 3 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO	29
Art. 57 Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti	
Art. 58 Responsabilità civile dell'Amministratore	
Art. 59 Committenza di lavori di straordinaria manutenzione	
Art. 60 Danni a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati	
Art. 61 Danni da caduta di neve o ghiaccio	
Art. 62 Danni da interruzione di attività	
Art. 63 Danni da inquinamento	
CAPITOLO 4 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA	31
Art. 64 Franchigia fissa per danni a cose	
Art. 65 Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento della Sezione B	

SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE CHE OBBLIGHI HO?	32
Art. 66 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro Art. 67 Termine per il pagamento del sinistro Art. 68 Gestione delle vertenze del danno e spese legali	
SEZIONE C - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	32
OGGETTO ASSICURATO	
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO	32
Art. 69 Spese assicurate Art. 70 Soggetti assicurati Art. 71 Prestazioni garantite	
CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO	35
Art. 72 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione C	
CAPITOLO 3 - QUANDO È VALIDA L'ASSICURAZIONE	35
Art. 73 Insorgenza del sinistro	
I SINISTRI DI TUTELA LEGALE CHE OBBLIGHI HO?	36
Art. 74 Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova Art. 75 Gestione del sinistro Art. 76 Libera scelta del legale per la fase giudiziale Art. 77 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse Art. 78 Recupero di somme anticipate da ARAG	
SEZIONE D - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	37
OGGETTO ASSICURATO	
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO	37
SEMPRE UTILI	37
Art. 79 Informazioni legali Art. 80 Informazioni fiscali immobiliari Art. 81 Informazioni burocratiche Art. 82 Informazioni sulla sicurezza degli impianti Art. 83 Reperimento telefonico di artigiani convenzionati Art. 84 Reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'abitazione Art. 85 Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione e la derattizzazione del Fabbricato Art. 86 Reperimento telefonico di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione	
IN CASO DI EMERGENZA	38
Art. 87 Invio di un idraulico Art. 88 Invio di un elettricista Art. 89 Invio di un fabbro Art. 90 Invio di un vetraio Art. 91 Intervento di emergenza per danni da acqua Art. 92 Soggiorno in albergo	

- Art. 93 Rientro anticipato dal viaggio
- Art. 94 Sorveglianza
- Art. 95 Invio OSS ad un familiare non autosufficiente
- Art. 96 Invio di una baby sitter
- Art. 97 Invio di una collaboratrice familiare
- Art. 98 Viaggio di un familiare
- Art. 99 Consulenza medica
- Art. 100 Trasloco
- Art. 101 Erogazione delle prestazioni di assistenza

CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO

41

- Art. 102 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione D

I SINISTRI DI ASSISTENZA

42

CHE OBBLIGHI HO?

- Art. 103 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Anno di costruzione: anno di costruzione del Fabbricato. Nel caso in cui si assicurino più corpi di Fabbricato si intende l'anno di costruzione del corpo più vecchio.

Anno di ristrutturazione: anno nel quale sono stati realizzati interventi che hanno interessato tutti gli impianti elettrici, idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso in cui si assicurino più corpi di Fabbricato si intende l'anno di ristrutturazione del corpo più vecchio.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto d'assicurazione.

Atti di terrorismo: qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.

Cappotto termico dei fabbricati: elemento termico insonorizzabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Colpo d'ariete: urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Combustibile: nafta, gasolio, kerosene, gpl, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.

Condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.

Contenuto delle singole unità immobiliari:

- ad uso civile abitazione: tutti i beni ad uso domestico e personale contenuti all'interno delle singole unità immobiliari;
- ad uso ufficio, studio professionale, attività artigianale/commerciale: tutti i beni ad uso domestico, personale, professionale comprese le apparecchiature (non in leasing) e le merci, contenuti all'interno delle singole unità immobiliari.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Cose: oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.

Danno: il pregiudizio economico determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Destinazione d'uso Fabbricato: (valgono le opzioni riportate sulla scheda di polizza):

- almeno 51% civile: il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazione, uffici, studi professionali;
- meno del 51% civile: il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazione, uffici, studi professionali;
- 100% box privati per ricovero veicoli;
- presenza di grandi magazzini, supermercati, autorimesse e stazioni di servizio;
- presenza di cinematografi, teatri, industrie, discoteche, night club, depositi di infiammabili;
- Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione.

Dipendenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato (quali cantine, soffitte, box) aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, in buone condizioni di statica e manutenzione, identificata nel contratto o porzione di essa purché costituita in condominio.

Sono compresi:

- fissi, infissi;
- opere di fondazione o interrato;
- le pertinenze quali centrale termica, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi ad esclusivo uso condominiale;
- strade private e pavimentazioni esterne;
- dipendenze;
- impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria;
- ascensori, montacarichi;
- impianti citofonici e videocitofonici, al servizio del Fabbricato;
- altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o destinazione;
- antenne e parabole radiorecipienti centralizzate;
- cancelli anche elettrici;
- cappotto termico;
- cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile al servizio del Fabbricato;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico.

Sono esclusi i pannelli solari, l'area, i parchi e gli alberi.

Fenomeno Elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del Fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle; orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a € 4.000.

Impianti idrici: pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienicosanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro.

Inondazione ed alluvione: esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni presenti nelle parti comuni del Fabbricato.

Massimale: la somma fino alla quale la Società presta le garanzie di Responsabilità Civile.

Materiali Incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato, legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto.

Occlusione: parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, con esclusione di incrostazioni o sedimentazioni.

Oneri di urbanizzazione: oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a Enti o Autorità pubblica nel caso in cui dovesse ricostruire il Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Pannelli solari: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze.

I pannelli solari, se assicurati, costituiscono parte integrante del Fabbricato.

Polizza: il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale ai sensi dell'art.1907 del Codice Civile.

Prestazione di assistenza: il servizio che la Società fornisce all'Assicurato quando questo versa in una situazione di difficoltà.

Recesso: scioglimento del vincolo contrattuale.

Regola proporzionale: se al momento del sinistro il valore delle cose assicurate o il numero di unità immobiliari risultano superiori a quelli indicati in polizza, l'indennizzo viene ridotto:

- in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore delle cose al momento del sinistro (ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile);
- in proporzione al rapporto tra il numero di unità immobiliari indicato in polizza e il numero di unità immobiliari effettivo.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.

Rottura accidentale: situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure.

Scoperto: parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramenti: manufatti di legno, metallo, lega metallica, materia plastica, vetro, cristallo per la protezione fisica delle aperture del Fabbricato.

Sinistro indennizzabile: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Impresa assicuratrice.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, esclusi pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa:

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: L'insieme delle coperture e delle strutture portanti, destinate a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tipologia costruttiva del Fabbricato: l'intero Fabbricato, in buone condizioni di statica e manutenzione, può essere (vale l'opzione riportata sulla scheda di polizza):

- **Antisismico**, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
 - conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
 - costruito con strutture portanti verticali in cemento armato;
 - pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
- **In cemento armato**, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
 - costruito con strutture portanti verticali in cemento armato;
 - pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
- **Muratura**, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
 - costruito con strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
 - pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% della sua superficie;
- **Bioedilizia/Legno**, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
 - costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per meno del 70% della sua superficie.

Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

Unità immobiliare: unità destinata a civile abitazione o ad ufficio, studio professionale, attività commerciali/artigianali.

Unico caso assicurativo: nell'assicurazione di Tutela Legale è il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo: il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo solo il valore dell'area;
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

Valore intero: forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile se le somme assicurate alle singole partite non corrispondono all'effettivo valore delle cose assicurate.

Valore reale: il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore per i quali coincide con la durata del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 2. Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente pattuito nella scheda di polizza, il contratto è indicizzato. Le somme assicurate, i massimali e i premi ivi indicati sono soggetti ad adeguamento automatico in proporzione delle variazioni percentuali dell'"Indice generale nazionale del costo di ricostruzione di un Fabbricato residenziale" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

La variazione si calcola come segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata;
- se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

Resta fermo che i sottolimiti e le franchigie espressi in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale e a Primo Rischio Assoluto nonché le prestazioni di tutela legale e assistenza non sono soggetti a indicizzazione.

Art. 3. Adeguamento del premio per vetustà del Fabbricato

Per le seguenti garanzie:

- art.24 "Danni elettrici agli impianti comuni";
- Garanzie Danni da acqua (da art. 28 a art. 35);
- Garanzie di Responsabilità Civile (esclusivamente artt. 52, 53, 54, 57, 60, 62).

Il premio verrà incrementato in relazione al maggior rischio derivante dalla vetustà del Fabbricato.

Tali aumenti saranno applicati alla scadenza annuale o poliennale dei contratti con tacito rinnovo, solo se la vetustà del Fabbricato determini un passaggio di classe rispetto all'anno precedente.

Gli aumenti saranno calcolati applicando al premio dell'anno precedente l'incremento indicato nella tabella sottostante:

Classi vetustà Fabbricato	Vetustà Fabbricato (anno di costruzione o di ristrutturazione)	Incremento % del premio delle GARANZIE DANNI ELETTRICI	Incremento % del premio delle GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	Incremento % del premio delle GARANZIE DANNI DA ACQUA
1	Fino a 10 anni	0%	0%	0%
2	Oltre 10 e fino a 15 anni	4,7%	3,0%	5,1%
3	Oltre 15 e fino a 20 anni	4,5%	3,0%	5,1%
4	Oltre 20 e fino a 25 anni	4,3%	3,0%	5,0%
5	Oltre 25 e fino a 30 anni	4,1%	3,0%	5,2%
6	Oltre 30 e fino a 33 anni	3,9%	3,0%	4,6%
7	Oltre 33 e fino a 36 anni	3,8%	3,0%	4,6%
8	Oltre 36 e fino a 40 anni	3,7%	3,0%	6,1%
9	Oltre 40 e fino a 43 anni	3,5%	3,0%	4,6%
10	Oltre 43 e fino a 46 anni	3,4%	3,0%	4,5%
11	Oltre 46 e fino a 50 anni	3,3%	3,0%	6,2%

Classi vetustà Fabbricato	Vetustà Fabbricato (anno di costruzione o di ristrutturazione)	Incremento % del premio delle GARANZIE DANNI ELETTRICI	Incremento % del premio delle GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	Incremento % del premio delle GARANZIE DANNI DA ACQUA
12	Oltre 50 e fino a 55 anni	3,2%	3,0%	7,7%
13	Oltre 55 e fino a 60 anni	0%	0%	7,8%
14	Oltre 60 e fino a 65 anni	0%	0%	7,7%
15	Oltre 65 anni	0%	0%	10,4%
16	Anni successivi a 66	0%	0%	0%

Se il contratto è indicizzato si provvederà a calcolare il premio sulla base di quanto previsto dall'art. 2 "Indicizzazione" dopo averlo adeguato per vetustà.

Art. 4. Validità territoriale

Le garanzie del presente contratto sono valide in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano ad eccezione di quelle di Tutela Legale e di Assistenza per le quali vale quanto di seguito specificato.

Le prestazioni di Tutela Legale valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.

Le prestazioni di Assistenza relative al Contraente, all'Assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

Art. 5. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro quindici 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6. Durata del contratto e sconto per poliennalità

La durata del contratto per convenzione si intende di 1 anno, salvo che il contratto non sia stato stipulato per una durata inferiore o superiore, nel qual caso coincide con la durata indicata in polizza.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'art. 1899 del codice civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, inviata almeno 30 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza del quinquennio se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata sul premio imponibile in funzione degli anni e frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura.

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Art. 7. Proroga dell'assicurazione

Salvo che non sia diversamente pattuito in polizza il contratto è soggetto al tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Art. 8. Modifica delle condizioni di assicurazione e/o di premio e rinnovo del contratto

La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

La Società comunicherà al Contraente entro trenta (30) giorni prima della scadenza che il medesimo potrà prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova.

Se il Contraente accetta le nuove condizioni, dovrà pagare il nuovo premio entro 15 giorni dalla scadenza annuale del contratto, e il pagamento del premio costituisce in ogni caso dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio. Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale la garanzia resterà sospesa dalle ore 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza annuale, il contratto si intenderà disdetto e quindi risolto a detta scadenza.

Art. 9. Dichiarazioni rese in buona fede

Si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

Art. 10. Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, La Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- i condomini, gli inquilini con regolare contratto di affitto;
- l'amministratore;
- le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere;
- gli ospiti dell'Assicurato/Contraente;
- i collaboratori domestici dell'assicurato;
- i proprietari del Fabbricato;

purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 11. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE A - ASSICURAZIONE DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

OGGETTO ASSICURATO

CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO

Art. 14. Incendio Fabbricato e rischi accessori

La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato dagli eventi appresso elencati:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione o scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**, salvo quelli posti all'esterno dei fabbricati;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
- h) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua;
- j) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- k) furto di fissi ed infissi posti a protezione degli accessi sia di proprietà dei singoli condomini che di proprietà comune o danni causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi sopraelencati, i danni causati al Fabbricato da:

- l) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito il Fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 50 metri dallo stesso;
- m) caduta di antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, compresi i danni alle stesse.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto devono rispondere a norma di legge.

Art. 15. Ulteriori garanzie

La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati con la Sezione A **Assicurazione Danni al Fabbricato e al Contenuto, con esclusione delle Garanzie Catastrofali**:

1. Spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro.
2. Perdita del canone di locazione o mancato godimento del Fabbricato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di sei mesi.
Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
3. Spese effettivamente sostenute per il trasloco e l'alloggio provvisorio in caso di inagibilità anche parziale del Fabbricato.
4. Spese di rimpiazzo del combustibile in conseguenza di una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato.
5. Spese di riprogettazione del Fabbricato resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del Fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
6. Costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.
7. Spese di riparazione e rimpiazzo di apparecchi di erogazione di acqua, gas, energia elettrica e impianti telefonici - compresi i relativi allacciamenti - a servizio del Fabbricato.

8. Spese, onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 42 "Procedura per la valutazione del danno" e dall'Art. 46 "Mandato dei periti" nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Spese demolizione e sgombero	Nessuno	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di € 100.000
Perdita canone di locazione		5% del valore di ogni singola unità immobiliare, col massimo di € 50.000
Spese sostenute per inagibilità del Fabbricato		5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 5.000
Rimpiazzo combustibile	Franchigia € 200	€ 2.000 per anno
Spese di riprogettazione	Nessuno	5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 10.000
Costi e oneri da Enti e Autorità pubbliche		5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 10.000
Spese di riparazione apparecchi di erogazione		€ 10.000 per anno
Spese per onorari dei periti		10% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 10.000

Art. 16. Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione

La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata nella scheda di polizza i danni materiali e diretti al Fabbricato che sia in corso di costruzione o ristrutturazione, causati esclusivamente dagli eventi appresso elencati:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione o scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**, salvo quelli posti all'esterno dei fabbricati;
- implosione;
- caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

CAPITOLO 2 - COSA NON E' ASSICURATO

Art. 17. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione A

Salvo quanto espressamente derogato con l'acquisto di **GARANZIE AGGIUNTIVE** elencate nel Capitolo 3, sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni;
- da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

- l) causati da atti di terrorismo;
- m) causati con dolo di terzi;
- n) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
- o) agli alberi;
- p) ai pannelli solari
- q) al Contenuto del Fabbricato;
- r) diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- s) diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- t) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- u) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

CAPITOLO 3 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)

Art. 18. Pannelli solari

Le garanzie acquistate si intendono operanti anche per i danni ai pannelli solari sino alla concorrenza della relativa somma assicurata a valore intero indicata nella scheda di polizza, che si cumula con la somma assicurata del Fabbricato.

Art. 19. Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari

(garanzia acquistabile purché siano assicurate tutte le unità immobiliari del condominio)

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma a Primo Rischio Assoluto indicata in polizza, i danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità immobiliari causati da:

- a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché quelli non inconsideratamente cagionati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- b) esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
- c) fumo sviluppatosi a seguito di incendio, esplosione o scoppio o implosione che abbia colpito il Fabbricato o enti posti nell'ambito di 20 metri da esso.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Contenuto singole Unità immobiliari	Franchigia € 200	<ul style="list-style-type: none"> • € 5.000 • € 10.000 a Primo Rischio Assoluto per unità immobiliare per anno

Sono esclusi:

- a) gioielli, preziosi e valori;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) supporti e archivi informatici, schede, dischi, nastri;
- d) quanto Contenuto nelle dipendenze e/pertinenze;
- e) danni causati da: atti vandalici o dolosi, terrorismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio.

Art. 20. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al Fabbricato da: tromba d'aria, uragano, bufera, grandine, tempesta, ciclone, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.

Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.

Sono altresì compresi i danni da grandine su lastre di cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica. I danni da bagnamento verificatisi all'interno del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Eventi atmosferici in genere	Scoperto 10% del danno col minimo di <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della somma assicurata del Fabbricato • 70% della somma assicurata del Fabbricato
Eventi atmosferici ad installazioni esterne		€ 30.000 per anno
Cappotto termico		
Grandine su lastre in amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica		€ 10.000 per anno

Sono esclusi, anche se conseguenti agli eventi atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - b) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - c) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, nonché da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - d) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
 - e) valanghe, slavine, gelo e neve;
 - f) eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati, verande, tettoie o porticati;
- nonché i danni causati:
- g) al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne di pertinenza del Fabbricato;
 - h) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio.

Art. 21. Sovraccarico di neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al Fabbricato da sovraccarico di neve sui tetti, con crollo totale e parziale delle relative strutture portanti, a condizione che il Fabbricato sia conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Sovraccarico di neve	Scoperto 10% del danno col minimo di <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% della somma assicurata del Fabbricato • 50% della somma assicurata del Fabbricato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto, nonché i danni causati da valanghe e slavine.

Art. 22. Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico, derivanti da atti vandalici, dolosi e di sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del Fabbricato.

Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% del danno col minimo di	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della somma assicurata del Fabbricato • 70% della somma assicurata del Fabbricato
Cappotto termico	<ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 	€ 20.000 per anno

Sono esclusi i danni:

- a) da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;
- b) da furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- d) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
- e) causati da atti di terrorismo.

Art. 23. Atti di terrorismo

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Atti di terrorismo	Scoperto 10% del danno col minimo di	50% della somma assicurata del Fabbricato
Cappotto termico	<ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 	€ 20.000 per anno

Sono esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Art. 24. Danni elettrici ad impianti comuni

La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del fulmine ed elettricità atmosferiche, agli impianti elettrici, apparecchi e macchine elettriche, ed elettronici e relative componenti, al servizio delle parti comuni del Fabbricato e relative pertinenze, compresi i cancelli.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Danni elettrici ad impianti comuni	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 10.000 • € 15.000 per anno

Sono esclusi i danni:

- a) ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- d) agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità abitative e delle relative pertinenze.

Si conviene che l'applicazione del "valore a nuovo" prevista dall'art. 43 "Valore del Fabbricato/Contenuto assicurato e determinazione del danno", verrà effettuata esclusivamente per gli apparecchi e macchine elettrici ed elettronici e relative componenti al servizio del Fabbricato, interessati dal sinistro entro due anni dal giorno in cui sono stati installati nuovi. Se non è soddisfatta questa condizione, l'indennizzo verrà effettuato al "valore reale" applicando quindi il deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 25. Estensione ai danni elettrici ad impianti delle singole unità immobiliari

La garanzia prevista dall'art. 24 "Danni elettrici ad impianti comuni", in deroga a quanto previsto dalla lettera d), è estesa ai danni agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze.
Resta fermo quanto disciplinato dall'art. 24 "Danni elettrici ad impianti comuni".

GARANZIE CATASTROFALI

(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)

Art. 26. Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato per effetto di terremoto, incendio, esplosione, scoppi conseguenti a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

La garanzia è estesa, anche in eccedenza alla somma assicurata, a:

- onorari dei periti: gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito;
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro: la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Terremoto	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000	<ul style="list-style-type: none"> • 100% somma assicurata del Fabbricato • 80% somma assicurata del Fabbricato
Onorari dei periti	Nessuno	10% della somma assicurata del Fabbricato
Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro		

Sono esclusi i danni:

- a) causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto;
- c) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- d) a fabbricati abusivi;
- e) a fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto);
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- h) danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- i) al Contenuto dei fabbricati.

Art. 27. Inondazione e Alluvione

La Società risponde dei danni subiti dal Fabbricato per effetto di alluvione e inondazione.

La garanzia è estesa, anche in eccedenza alla somma assicurata, a:

- gli onorari dei periti: gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito;
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro: la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Le garanzie sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Inondazione e Alluvione	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000	50% della somma assicurata del Fabbricato
Onorari dei periti	Nessuno	10% della somma assicurata del Fabbricato
Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro		

Sono esclusi danni:

- causati da mareggiata, allagamento, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e/o dell'alluvione;
- al Contenuto dei fabbricati.

GARANZIE DANNI DA ACQUA

(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)

Art. 28. Danni da acqua

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi al servizio dello stesso.

Sono esclusi i danni:

- causati da gelo;
- causati da trabocco o rigurgito di fognature o occlusioni;
- causati da umidità e stillicidio.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Danni da acqua	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	100% della somma assicurata del Fabbricato

Art. 29. Gelo

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al Fabbricato da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture dello stesso per effetto del gelo.

Sono esclusi i danni:

- a) ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
b) al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Gelo	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 7.500 per anno
Locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro		€ 3.000 per anno

Art. 30. Rigurgito di fognature

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato da rigurgiti o trabocco di fognature.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Rigurgito di fognature	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 7.500 per anno

Art. 31. Occlusione di condutture

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato da occlusione di condutture, di grondaie e pluviali, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del Fabbricato.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Occlusione di condutture	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 7.500 per anno

Art. 32. Ricerca e riparazione del guasto

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua come previsto dall'art. 28 "Danni da acqua" o a dispersione di gas.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Ricerca e riparazione del guasto	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	Per sinistro <ul style="list-style-type: none"> • € 5.000 • € 7.500 Per anno <ul style="list-style-type: none"> • € 10.000 • € 15.000

Art. 33. Tubature interrante

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato a seguito di rottura accidentale di tubi interrati di pertinenza dello stesso, anche in assenza di danno materiale e diretto al Fabbricato, allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Tubature interrante	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	€ 2.500 per anno

Art. 34. Perdite occulte d'acqua

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per l'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico del Fabbricato. Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dal Fabbricato nel semestre precedente alla data della rottura.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Perdite occulte d'acqua	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 	€ 2.000 per anno

Art. 35. Danni a terzi da spargimento d'acqua

La garanzia è operante per i danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del Fabbricato come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi anche i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la stessa comprende sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni di cui debba rispondere in quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lett. b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
- e) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori;
- f) l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO RISARCIMENTO
Danni a terzi da spargimento d'acqua	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 200	100% del massimale di Responsabilità Civile

Art. 36. Esclusioni comuni a tutte le GARANZIE DANNI DA ACQUA

Sono esclusi i danni:

- a) da corrosione e usura;
- b) causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da carenza di manutenzione;
- d) dovuti a difetto di costruzione o di materiali, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) da gelo nei locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
- f) da gelo al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato.

GARANZIE CRISTALLI

(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)

Art. 37. Cristalli comuni

La Società indennizza l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro relative alle parti di uso comune del Fabbricato distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.

La presente garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Cristalli comuni	Franchigia € 100	Somma a Primo Rischio Assoluto indicata in polizza

Art. 38. Cristalli delle singole unità immobiliari

(garanzia acquistabile purché siano assicurate tutte le unità immobiliari del condominio)

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro relative ai fissi e infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del Fabbricato di proprietà dei singoli condomini, distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO
Cristalli singole unità immobiliari	Franchigia € 100	€ 2.000 per anno per unità immobiliare con il limite di polizza per anno di € 15.000

Art. 39. Esclusioni comuni a tutte le GARANZIE CRISTALLI

Sono esclusi i danni:

- a) in occasione di crollo o assestamenti del Fabbricato, distacco di parti di esso, restauro dei locali del Fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco;
 - b) a seguito di rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici con presenza di operai;
 - c) a causa di vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati;
 - d) alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili;
 - e) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio.
- L'assicurazione non opera inoltre per rigature e/o scheggiature.

CAPITOLO 4 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA**Art. 40. Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo della Sezione A**

	ARTICOLI DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE GARANZIE	SCOPERTO/ FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO		
INCENDIO FABBRICATO E RISCHI ACCESSORI	Art. 15	Spese demolizione e sgombero	Nessuno	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di € 100.000		
		Perdita canone di locazione		5% del valore di ogni singola unità immobiliare, col massimo di € 50.000		
		Spese sostenute per inagibilità del Fabbricato		5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 5.000		
				Rimpiazzo combustibile	Franchigia € 200	€ 2.000 per anno
				Spese di riprogettazione	Nessuno	5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 10.000
				Costi e oneri da Enti e Autorità pubbliche		5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 10.000
				Spese di riparazione apparecchi di erogazione		€ 10.000 per anno
				Spese per onorari dei periti		10% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 10.000
GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO	Art. 19	Incendio del Contenuto singole Unità immobiliari	Franchigia € 200	<ul style="list-style-type: none"> • € 5.000 • € 10.000 a Primi Rischio Assoluto per unità immobiliare per anno		
	Art. 20	Eventi atmosferici in genere	Scoperto 10% del danno col minimo di <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della somma assicurata del Fabbricato • 70% della somma assicurata del Fabbricato 		
		Eventi atmosferici ad installazioni esterne		€ 30.000 per anno		
		Cappotto termico		€ 10.000 per anno		
		Grandine su lastre in amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica		€ 10.000 per anno		
	Art. 21	Sovraccarico di neve		<ul style="list-style-type: none"> • 80% della somma assicurata del Fabbricato • 50% della somma assicurata del Fabbricato 		
	Art. 22	Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% del danno col minimo di <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della somma assicurata del Fabbricato • 70% della somma assicurata del Fabbricato 		
		Cappotto termico		€ 20.000 per anno		
	Art. 23	Atti di terrorismo		50% della somma assicurata del Fabbricato		
		Cappotto termico		€ 20.000 per anno		
Art. 24 e Art. 25	Danni elettrici impianti comuni e delle singole unità immobiliari	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 10.000 • € 15.000 per anno			

	ARTICOLI DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE GARANZIE	SCOPERTO/ FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO INDENNIZZO	
GARANZIE AGGIUNTIVE CATASTROFALI	Art. 26	Terremoto	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000	<ul style="list-style-type: none"> • 100% somma assicurata del Fabbricato • 80% somma assicurata del Fabbricato 	
		Onorari dei periti	Nessuno	10% della somma assicurata del Fabbricato	
		Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro			
	Art. 27	Alluvione e Inondazione	Scoperto 10% del danno minimo € 10.000	50% della somma assicurata del Fabbricato	
		Onorari dei periti	Nessuno	10% della somma assicurata del Fabbricato	
		Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro			
GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI DA ACQUA	Art. 28	Danni da acqua	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	100% della somma assicurata del Fabbricato	
	Art. 29	Gelo		<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 7.500 per anno	
		Locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro		€ 3.000 per anno	
	Art. 30	Rigurgito di fognature		<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 7.500 per anno	
	Art. 31	Occlusione di condutture		<ul style="list-style-type: none"> • € 3.000 • € 5.000 • € 7.500 per anno	
	Art. 32	Ricerca e riparazione del guasto		Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 • € 1.000 	Per sinistro € 5.000 € 7.500 Per anno € 10.000 € 15.000
	Art. 33	Tubature interrante		€ 2.500 per anno	
	Art. 34	Perdite occulte d'acqua		Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 200 • € 500 	€ 2.000 per anno
	Art. 35	Danni a terzi da spargimento d'acqua		Scoperto 10% del danno con il minimo di € 200	100% del massimale di Responsabilità Civile
GARANZIE AGGIUNTIVE CRISTALLI	Art. 37	Cristalli comuni	Franchigia € 100	Somma a Primo Rischio Assoluto indicata in polizza	
	Art. 38	Cristalli singole unità immobiliari		€ 2.000 per anno per unità immobiliare con il limite di polizza per anno di € 15.000	

SINISTRI DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

CHE OBBLIGHI HO?

Art. 41. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- fare denuncia all'autorità: se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 42. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 43. Valore del Fabbricato/Contenuto assicurato e determinazione del danno

- L'ammontare del danno al Fabbricato si determina stimando i costi necessari per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. L'Assicurato acquisisce il diritto all'intero indennizzo solo nel caso in cui la somma assicurata alla partita Fabbricato, al momento del sinistro, sia pari o superiore al valore di ricostruzione a nuovo e solo a ricostruzione o riparazione avvenuti, comunque, non oltre 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12. Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al doppio del "Valore reale" che il Fabbricato aveva al momento del sinistro.

Per i danni alle lastre di cristallo/vetro, si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale sostituzione, compresa la spesa di installazione, deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastra danneggiata, il valore dei residui.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e quelle sostenute per il trasloco ed alloggio provvisorio conseguenti ad inagibilità del Fabbricato devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

- Il danno al Contenuto è pari al costo di riparazione o, se inferiore, al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Vengono dedotti il valore di eventuali recuperi e un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo si procede con le seguenti modalità:

- il danno viene valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore reale";
- l'Assicurato ha diritto a un supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al valore a nuovo e quella effettuata in base al "Valore reale".

La Società corrisponde il supplemento d'indennità a condizione che l'Assicurato provveda a ricostruire o ripristinare il Contenuto assicurato entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi

impedimenti. In tal caso si procederà a determinare un ulteriore periodo per la ricostruzione o ripristino di durata non inferiore a 6 mesi e superiore a 12.

Diversamente, la Società non procede al versamento del supplemento e il danno resta determinato secondo il criterio del valore reale.

Per la liquidazione del danno determinato in base al valore a nuovo in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà determinato sulla base delle seguenti modalità:

- per beni acquistati nuovi da non più di 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
- per beni acquistati da più di 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo;
- per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

Art. 44. Assicurazione parziale

La somma assicurata, dichiarata dal Contraente, deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricato come previsto dall'art. 43 "Valore del Fabbricato/Contenuto assicurato e determinazione del danno".

Se al momento del sinistro il Valore a nuovo del Fabbricato risulta superiore alla somma assicurata, l'indennizzo dovuto dalla Società viene proporzionalmente ridotto come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Tuttavia:

- se il Valore a nuovo del Fabbricato risulta superiore di non oltre il 15% alla somma assicurata, l'indennizzo viene pagato integralmente;
- se il Valore a nuovo del Fabbricato risulta superiore di oltre il 15% alla somma assicurata l'indennizzo viene corrisposto nella proporzione esistente tra la somma assicurata maggiorata del 15% ed il Valore a nuovo del Fabbricato.

Art. 45. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate ed adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, determina la perdita al diritto all'indennizzo.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. 46. Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.41 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- c) stimare il valore a nuovo del Fabbricato/Contenuto ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art 43 "Valore del Fabbricato/Contenuto assicurato e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 42 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 47. Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 25.000. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra verrà comunque effettuata a "valore reale" (vedi art. 43 "Valore del Fabbricato/Contenuto assicurato e determinazione del danno").

Art. 48. Termine per il pagamento dell'indennizzo

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per

verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 17 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione A" lett.d).

Art. 49. Limite massimo dell'indennizzo

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se fornisce adeguata garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato. Se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito all'art. 43 "Valore del Fabbricato/Contenuto Assicurato e determinazione del danno". Salvo il caso previsto all'art. 1914 Codice Civile Obbligo di salvataggio, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 50. Recupero totale o parziale dei beni rubati

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, appena avuta notizia l'Assicurato e/o il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

Se il danno è stato indennizzato integralmente, le cose recuperate diventano di proprietà della Società. Se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà suddiviso in parti uguali tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

L'Assicurato può decidere di lasciare alla Società le cose rubate se queste vengono ritrovate dopo 45 giorni dalla denuncia.

Art. 51. Riparazione diretta

Oggetto della Prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. 41 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A "Assicurazione Danni al Fabbricato e al Contenuto", per danni materiali e diretti al Fabbricato il cui importo sia prevedibilmente non superiore a € 10.000, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

La richiesta del servizio di "Riparazione Diretta" consente al Contraente e/o Assicurato di:

- avvalersi dell'operato di una ditta/artigiano specializzato indicato dalla Società per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato;
- non sostenere alcun esborso per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico della Società che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

Modalità di attivazione

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della Prestazione" deve denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta. L'Agenzia, ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il Perito assicurativo assegnato per zona.

Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
- far sottoscrivere per accettazione il capitolato al Contraente/Assicurato;
- indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a € 10.000.

Il Contraente/Assicurato autorizza la ditta/artigiano indicatigli dal perito ad effettuare gli interventi indicati nel preventivo e ad incassare direttamente dalla Società l'indennizzo relativo all'intero intervento sottoscrivendo apposita delega al pagamento.

Termine dei lavori

Al termine dei lavori, se il costo finale dell'intero intervento:

- non supera € 10.000 la ditta/artigiano:
 - farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori che costituisce dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'"Oggetto della prestazione";
 - provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di franchigie/scoperti;
- supera € 10.000, non è applicabile la procedura prevista dalla "Riparazione Diretta" e vale quanto disciplinato dagli Artt. da 41 a 49. La Società pagherà quanto dovuto direttamente all'Assicurato e si applicano eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

SEZIONE B - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTO ASSICURATO

CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO

Art. 52. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della proprietà del Fabbricato e dei relativi impianti fissi nonché della proprietà e della conduzione delle parti comuni dello stesso.

L'assicurazione comprende i rischi che possono derivare da:

- spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine ed impianti sportivi ad esclusivo uso condominiale, purché in buono stato di conservazione e manutenzione;
- committenza di lavori di ordinaria manutenzione del Fabbricato;
- antenne o parabole radiotelevisive centralizzate;
- pannelli solari fotovoltaici e termici (se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva art. 18 "Pannelli Solari").

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatti commessi con dolo di persone delle quali debba rispondere.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi anche i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la stessa comprende sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni di cui debba rispondere in quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento a seconda della scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
RCT	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 0 • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 500.000 • € 1.000.000 • € 1.500.000 • € 2.000.000 • € 2.500.000 • € 3.000.000

Art. 53. Danni a Terzi da Incendio

La garanzia dell'art. 52 "Responsabilità civile verso Terzi" è estesa ai danni conseguenti ad incendio, fumo, esplosione o scoppio del Fabbricato.

Art. 54. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, nel limite del 50% del massimale indicato in polizza con il massimo di € 1.000.000, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
RCO	Nessuno	50% del massimale di R.C.T. indicato in polizza con il massimo di € 1.000.000

CAPITOLO 2 - COSA NON E' ASSICURATO

Art. 55. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
- e) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori;
- f) l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.

Art. 56. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione B

Salvo quanto espressamente derogato con l'acquisto di GARANZIE AGGIUNTIVE elencate nel Capitolo 3, sono esclusi i danni:

- a) per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione A Danni al Fabbricato e al Contenuto;
- b) subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale;
- c) provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni nonché attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o dei condomini o dei loro familiari;
- d) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- e) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) relativi alla conduzione degli appartamenti;
- g) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti pluviali nonché da caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti;
- h) derivanti da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali ed in genere alle cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) da furto o rapina;
- k) derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
- l) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- m) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- o) causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- r) diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- s) diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni

- finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- t) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- u) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

CAPITOLO 3 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)

Art. 57. Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti

La Società si obbliga a tenere indenne i condomini e/o i locatari del Fabbricato di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti, uffici o studi professionali per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi.

In caso di assicurazione stipulata dal condominio, la garanzia è operante per tutte le unità immobiliari costituenti il condominio. I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro e il condominio è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti	Franchigia € 200	€ 500.000

Art. 58. Responsabilità civile dell'Amministratore

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all'Amministratore del condominio per i danni patrimoniali, derivanti da fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, alla proprietà condominiale, ai singoli proprietari e/o conduttori, nell'espletamento del mandato affidatogli.

La garanzia comprende le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio per errori imputabili all'Amministratore nonché i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, **purché non derivanti da furto, rapina o incendio**. L'assicurazione è operante per i danni derivanti da errori professionali posti in essere dall'Amministratore durante il periodo di efficacia della polizza che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento pervenute nello stesso periodo.

Il limite di risarcimento per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b) conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- c) conseguenti a omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
RC Amministratore	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	€ 100.000

Art. 59. Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione effettuati sul Fabbricato, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

La garanzia opera purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per

l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
Committenza lavori straordinaria manutenzione	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	50% del massimale di R.C.T. indicato in polizza con il massimo di € 300.000

Art. 60. Danni a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi contenute in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali e loro pertinenze, causati esclusivamente da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
Danni a cose in locali interrati e seminterrati	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	€ 50.000

Art. 61. Danni da caduta di neve o ghiaccio

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve o ghiaccio dai tetti.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
Danni da caduta di neve o ghiaccio	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	€ 100.000

Art. 62. Danni da interruzione di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
Danni da interruzione di attività	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	€ 100.000

Art. 63. Danni da inquinamento

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a cose di terzi da inquinamento dell'acqua e del suolo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di risarcimento:		
GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
Danni da inquinamento	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	€ 100.000

CAPITOLO 4 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

Art. 64. Franchigia fissa per danni a cose

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione della franchigia fissa scelta per ogni sinistro che comporti danno a cose indicata nella scheda di polizza e, qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. 65. Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento della Sezione B

	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	GARANZIA	SCOPERTO/ FRANCHIGIA	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO
GARANZIE RC	Art. 52 e Art. 53	RCT e Danni a Terzi da incendio	Franchigia <ul style="list-style-type: none"> • € 0 • € 200 • € 500 • € 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • € 500.000 • € 1.000.000 • € 1.500.000 • € 2.000.000 • € 2.500.000 • € 3.000.000
	Art. 54	RCO	Nessuno	50% del massimale di R.C.T. indicato in polizza con il massimo di € 1.000.000
GARANZIE AGGIUNTIVE	Art. 57	Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti	Franchigia € 200	€ 500.000
	Art. 58	RC Amministratore		€ 100.000
	Art. 59	Committenza lavori straordinaria manutenzione		50% del massimale di R.C.T. indicato in polizza con il massimo di € 300.000
	Art. 60	Danni a cose in locali interrati e seminterrati		€ 50.000
	Art. 61	Danni da caduta di neve o ghiaccio	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500	€ 100.000
	Art. 62	Danni da interruzione di attività		€ 100.000
	Art. 63	Danni da inquinamento		€ 100.000

SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE

CHE OBBLIGHI HO?

Art. 66. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Nel suindicato avviso scritto dovranno essere precisati il luogo, il giorno, l'ora e le cause del sinistro.

L'Assicurato dovrà poi in ogni caso comunicare per iscritto all'Agenzia ogni notizia nonché trasmettere ogni documento relativo al sinistro.

Art. 67. Termine per il pagamento del sinistro

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 68. Gestione delle vertenze del danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

SEZIONE C - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

OGGETTO ASSICURATO

CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO

Art. 69. Spese assicurate

La Società, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza, assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora la controparte venga successivamente rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

La Società e/o ARAG non si assumono il pagamento:

- a) di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- b) delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Art. 70. Soggetti Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 69 "Spese assicurate" vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio Contraente (art. 1117 e segg. Cod. Civ. e successive leggi) indicato in polizza anche per controversie inerenti l'utilizzo del web e di social e media network.

Vengono altresì Assicurati anche l'amministratore, i condomini e i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. 71. Prestazioni garantite

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 69 "Spese assicurate" per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.
2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà **all'Assicurato** le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila)** in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.
3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.
4. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento).
Fermo le limitazioni di cui al precedente capoverso, la garanzia viene prestata ai singoli condòmini che rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa.
La garanzia viene prestata in favore del condominio per sostenere controversie con l'impresa incaricata di ristrutturare parti comuni all'immobile, **con un sottolimito di € 5.000 (cinquemila) per caso assicurativo, fermo il massimale per anno previsto dalla polizza.**
5. Vertenze individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio.
6. Vertenze per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 ed inferiore a € 50.000. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, gestirà la trattazione

stragiudiziale della vertenza e pertanto porrà in essere ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale non riesca, il sinistro nella fase giudiziale verrà gestito ai sensi dell'art. 75 "Gestione del sinistro".

7. Vertenze per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge. Le vertenze nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio. La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'art. 1130 Codice Civile.
8. Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza. La prestazione viene estesa anche ai singoli condòmini.
9. Impugnazione delibere assembleari. Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condòmini. Tale garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.
10. Spese di resistenza per le richieste di risarcimento danni causati da animali domestici. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell'area condominiale. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

La prestazione opera invece a primo rischio, qualora :

- la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
- la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;**
- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.**

La prestazione opera invece nel caso in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

La presente prestazione opera in deroga alla lettera b) dell'Art. 69 "Spese assicurate".

11. Ambito sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta)**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
- D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente. Le prestazioni valgono anche per i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.
- Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali).Le garanzie valgono per l'Amministratore, titolare del trattamento.Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dall'Assicurato relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il

Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all' Art. 72 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione C" lettera g) - dolo degli assicurati;

- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 72 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione C" lettera b) per la materia amministrativa;
- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 72 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione C" lettera b) per la materia amministrativa. Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dal ruolo.

CAPITOLO 2 - COSA NON E' ASSICURATO

Art. 72. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione C

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- i) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- j) alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- k) a casi di adesione a class action;
- l) a vertenze con la Società e/o con Arag.

CAPITOLO 3 - QUANDO E' VALIDA L'ASSICURAZIONE

Art. 73. Insorgenza del sinistro

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto di assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'art. 69 "Spese assicurate".**

SINISTRI TUTELA LEGALE

CHE OBBLIGHI HO?

Art. 74. Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la Società e/o ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 75. Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 76 "Libera scelta del legale" per la fase giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell' Art. 76 "Libera scelta del legale" per la fase giudiziale.

La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.

ARAG e/o la Società non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 76. Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell' Assicurato.** In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

Art. 77. Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 78. Recupero di somme anticipate da ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 69 "Spese assicurate", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

SEZIONE D - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

La gestione dei sinistri Assistenza è stata affidata dalla Società a:

IMA Assistance, Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Numero verde: 800.572.572 in funzione 24 ore su 24;

Telefono centralino: 02.24.12.85.70 preceduto dal prefisso per l'Italia per chiamate dall'estero.

OGGETTO ASSICURATO

CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO

SEMPRE UTILI

Le seguenti Prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 79. Informazioni Legali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative al Codice Civile e alla normativa in materia di Condominio, la struttura organizzativa erogherà la prestazione sulla base della pubblicazione della normativa ufficiale.

Art. 80. Informazioni Fiscali Immobiliari

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative alle seguenti imposte:

- Imposte dirette IRPEF;
- informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO;
- I.M.U.: l'imposta municipale sugli immobili;
- I.V.A.: le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
- TARSU.: l'imposta per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- INVIM: l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
- le imposte di registro;
- Modello 770;
- F24;

la Struttura Organizzativa provvederà a fornire informazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative al proprio Fabbricato, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la struttura organizzativa fornirà le informazioni relative dal giorno in cui la normativa verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 81. Informazioni burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:

- apertura di codice fiscale del condominio;
- apertura di un conto corrente del condominio;
- gestione delle pratiche per le ritenute d'acconto sui compensi erogati ai dipendenti condominiali o ai lavoratori autonomi per attività a favore del condominio (professionisti, agenti, mediatori ecc.);
- gestione in assenza di regolamento condominiale;

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Art. 82. Informazioni sulla sicurezza degli impianti

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni sulla sicurezza degli impianti, la struttura organizzativa fornirà le informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza dell'impianto che ha subito il guasto.

Art. 83. Reperimento telefonico di artigiani convenzionati

Su richiesta dell'Assicurato, la struttura organizzativa provvede a reperire gli artigiani convenzionati compresi nelle categorie di seguito elencate per effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinario presso il Fabbricato:

- elettricista;
- fabbro;

- falegname;
- idraulico/ termodraulico;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi telefonici;
- spurgatore;
- tinteggiatore/decoratore;
- vetraio;
- antennista.

Resta inteso che **il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato**, che potrà in ogni caso rivolgersi alla struttura organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla struttura organizzativa.

Art. 84. Reperimento telefonico di un operatore per la pulizia dell'Abitazione

Se il Fabbricato risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvede a reperire e inviare presso il Fabbricato un'impresa specializzata in lavori di pulizia straordinaria, sgombero di materiali e riordino di oggetti ingombranti.

Resta inteso che **il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato**, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'operatore inviato dalla Struttura Organizzativa.

Art. 85. Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione del Fabbricato

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad organizzare il sopralluogo e l'intervento di un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione del Fabbricato, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che **il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato**, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

Art. 86. Reperimento telefonico di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione

Se il Fabbricato risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, provvede a reperire e inviare presso il Fabbricato, un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione dell'Fabbricato.

Resta inteso che **il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato**, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla Struttura Organizzativa.

IN CASO DI EMERGENZA

Le seguenti Prestazioni saranno fornite 24h/24 e 365 giorni all'anno.

Art. 87. Invio di un idraulico

Su richiesta dell'Assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta, la struttura organizzativa provvede all'invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso il Fabbricato.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, con il massimo di 300 € per annualità assicurativa:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla struttura organizzativa non fosse possibile reperire l'idraulico entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 350 € per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono previste le seguenti esclusioni:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al Fabbricato.

Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Art. 88. Invio di un elettricista

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la struttura organizzativa provvede all'invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso il Fabbricato assicurato.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, con il massimo di 300 € per annualità assicurativa:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla struttura organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 350 € per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art. 89. Invio di un fabbro

Su richiesta dell'Assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la struttura organizzativa provvede all'invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso il Fabbricato.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, con il massimo di 300 € per annualità assicurativa:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla struttura organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 350 € per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Art. 90. Invio di un vetraio

Qualora presso il Fabbricato sia necessario un vetraio per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso; la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La Prestazione è operante in caso di rottura dei vetri dei Serramenti ed infissi esterni a seguito di Furto o di tentato Furto tale per cui sia compromessa la sicurezza dei locali del Fabbricato.

Art. 91. Intervento di emergenza per danni da acqua

Su richiesta dell'Assicurato la struttura organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, se presso il Fabbricato si rende necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del Fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Esclusioni specifiche:

per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del Fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;

per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

Art. 92. Soggiorno in albergo

Se il Fabbricato risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la struttura organizzativa su richiesta dell'Assicurato, provvede a prenotare un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di 500 € per annualità assicurativa.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla Sezione A Danni al Fabbricato e al Contenuto.

Art. 93. Rientro anticipato dal viaggio

Se l'Assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile il Fabbricato risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la struttura organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa con il massimo di 500 € per annualità assicurativa.

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, ha dovuto abbandonare il veicolo in loco, la struttura organizzativa provvede a fornire all'Assicurato un ulteriore biglietto aereo o ferroviario di sola andata per recuperare il veicolo.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa con il massimo di 250 € per annualità assicurativa.

In ogni caso, per consentire la valutazione e la liquidazione di questa prestazione, l'Assicurato deve presentare alla struttura organizzativa un'adeguata documentazione sulle circostanze del sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 100 Km dal comune di residenza anagrafica dell'Assicurato.

Art. 94. Sorveglianza

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza del Fabbricato, la struttura organizzativa su espressa richiesta dell'Assicurato provvede a reperire una società specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per cause indipendenti dalla struttura organizzativa non fosse possibile reperire un istituto di vigilanza entro 3 ore dalla richiesta, l'Assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 500 € per annualità assicurativa.

Art. 95. Invio OSS ad un familiare non autosufficiente

Qualora l'Assicurato conviva da solo con un familiare non autosufficiente e in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini di polizza, sia impossibilitato ad accudirlo, per effettuare lavori di ripristino del Fabbricato assicurato, la Struttura Organizzativa, secondo disponibilità locali, provvede ad inviare presso il domicilio dell'Assicurato un operatore socio-sanitario per assistere il familiare non autosufficiente. La Società terrà a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro.

Art. 96. Invio di una baby sitter

Qualora l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini di polizza, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei propri figli minori di 15 anni, per effettuare lavori di ripristino del Fabbricato assicurato, la Struttura Organizzativa, secondo disponibilità locali, provvederà ad inviare presso il domicilio dell'Assicurato una baby sitter, per complessive 10 ore e fino ad un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro.

Art. 97. Invio di una collaboratrice familiare

Qualora a seguito di danni occorsi all'abitazione causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato furto, e l'Assicurato sia impossibilitato nel disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di una collaboratrice domestica, presso il Fabbricato assicurato, compatibilmente alle disponibilità locali, tenendo la Compagnia a carico il relativo costo per 5 prestazioni della durata di 2 ore per intervento, fino ad un massimo di € 200 (duecento) per Sinistro.

Art. 98. Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, necessiti del supporto di un familiare, per effettuare lavori di ripristino al Fabbricato assicurato, la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare, residente in Territorio italiano, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 300 per Sinistro.

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza del familiare.

Art. 99. Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio da incidente domestico, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, lo stesso può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 100. Trasloco

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI,

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, il Fabbricato risulta inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro e l'Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre 30 giorni successivi alla data stessa, la struttura organizzativa provvede a organizzare il trasloco del Contenuto del Fabbricato fino ad un altro luogo indicato dall'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del Contenuto presso altri luoghi, la struttura organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione. La Società tiene a proprio carico il relativo costo con il massimo di 1.000 € per annualità assicurativa.

Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla Sezione A Danni al Fabbricato e al Contenuto.

Art. 101. Erogazione delle prestazioni di assistenza

Ogni prestazione di assistenza è fornita al massimo 3 volte per annualità assicurativa.

Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

CAPITOLO 2 - COSA NON E' ASSICURATO**Art. 102. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione D**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

AVVERTENZA: : Come precisato nell'art. 102 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione D", salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per le seguenti esclusioni:

- a) quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;
- b) guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- c) eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- d) trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) dolo dell'Assicurato;
- f) ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- g) accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- h) ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
- i) corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- j) indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- k) le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Non verrà corrisposto alcun indennizzo o prestazione alternativa a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza.

Si conviene inoltre:

- che ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile;
- se esistessero altre assicurazioni con altra Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra Società si fosse già attivata, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, s'intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.

SINISTRI DI ASSISTENZA

CHE OBBLIGHI HO?

Art. 103. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, per potere accedere alle prestazioni di assistenza l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa:

al numero verde: in funzione 24 ore su 24:

800.572.572

oppure per chiamate dall'estero al numero:

02.24.12.85.70

preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero

oppure se impossibilitato a telefonare potrà inviare una mail a:

das@imaitalia.it

o un fax al numero:

02.24.12.82.45

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1.- il tipo di assistenza di cui necessita;

2.- nome e cognome;

3.- numero di polizza;

4.- indirizzo del luogo in cui si trova;

5.- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it